



Associazione Nazionale Carabinieri
Presidenza Nazionale

Guida all'attribuzione del Codice fiscale ed alla compilazione del modello EAS.

A. Premessa

Si premette che il modello EAS è stato introdotto per permettere agli enti non commerciali di usufruire delle agevolazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e indirette.

L'introduzione di tale modello nasce dall'esigenza di contrastare l'utilizzo distorto della forma associativa, da parte di soggetti che, sotto la forma associazionistica svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d'impresa, eludendo il pagamento delle imposte dovute.

Sono infatti riservate agli enti non commerciali di tipo associativo le agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette: i contributi, i corrispettivi e le quote pagate alle associazioni, ai consorzi ed agli altri enti non commerciali di tipo associativo non contribuiscono a formare base imponibile né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IVA. Questo è quanto previsto dall'art. 148 del T.U.I.R. e dall'art. 4 del DPR 633/72.

Tuttavia con l'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, il suddetto decreto legge ha introdotto una seconda condizione per usufruire delle agevolazioni tributarie, ossia la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, denominata per l'appunto modello EAS.

La Sezione, al fine di uniformarsi agli adempimenti fiscali, è tenuta ad attenersi alle direttive di già impartite - negli anni - dalla Presidenza Nazionale.

B. Breve guida, per fornire in maniera semplice, ma il più possibile esaustiva, i principali obblighi ed adempimenti fiscali a cui è soggetta la Sezione.

L'Associazione Nazionale Carabinieri, in base allo Statuto, è organizzata in Sezioni, che sono organi funzionali, ma da molti punti di vista essi appaiono come unità distinte dotate di un certo grado di autonomia.

Consideriamo per esempio che ogni Sezione:

- ha una propria sede, spesso in affitto, comodato ecc.;
- ha propri organi direttivi eletti (presidente, segretario, etc.);
- redige un proprio bilancio che sottopone all'approvazione dei soci.

Ciò comporta che da molti punti di vista leggi, norme e regolamenti considerino le Sezioni proprio come entità autonome, distinte dalla Presidenza Nazionale di cui pure fanno parte.

In particolare ciò si verifica nell'ambito fiscale.

Per il Fisco l'appartenenza di una Sezione all'Associazione Nazionale Carabinieri è irrilevante e quindi pretende che adempia direttamente agli obblighi fiscali.

Per il Fisco, l'ANC è considerata "Associazione non riconosciuta", disciplinata, quindi, dai seguenti articoli del Codice Civile che pendono:

– art. 36:

- la vita associativa è regolata dagli "accordi tra i soci" e quindi non è strettamente obbligatorio uno statuto scritto (fatto salvo quanto espressamente richiesto per certe agevolazioni fiscali); tali accordi vanno identificati con quanto previsto dal nostro Statuto, per la parte in cui regola le Sezioni (dall'art. 20 all'art. 26) e nel regolamento (dall'art. 23 all'art. 36);
- deve esistere un Presidente (art.21 Statuto);

– art. 37:

esiste un fondo comune indivisibile formato dai contributi e dalle quote degli associati e dai beni comprati con tali quote;

– art. 38:

delle obbligazioni assunte (es. debiti per acquisti) risponde la Sezione con il "fondo comune", ma in solido anche chi ha agito in nome e per conto della Sezione. Questa norma comporta che i debiti derivanti da eventuali contestazioni fiscali possano essere richiesti al Presidente della Sezione.

C. Attribuzione del Codice Fiscale:

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un'attività rilevante ai fini dell'Iva **ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.**

Il codice fiscale è obbligatorio per tutte le Sezioni ANC

Per richiedere il codice fiscale, la procedura è piuttosto semplice, basta compilare l'apposito modello AA5/6 ("domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione") e presentarlo all'Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale la Sezione.

Questa operazione deve essere svolta dal Presidente o da un suo delegato (in tal caso va compilato l'apposito riquadro ed al modello va allegata la fotocopia di un documento di identità del rappresentante e anche la fotocopia dello Statuto dell'ANC e l'atto di approvazione del Presidente Nazionale).

La richiesta del codice fiscale è gratuita.

Come compilare il modello AA5/6

Nella parte superiore del modello va indicato il codice fiscale del soggetto che sottoscrive il modello stesso (cioè del Presidente).

Quadro A segnare il riquadro

1

 attribuzione del numero di codice fiscale;

Quadro B è da compilare:

- a. con i dati della Sezione "Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di
- b. il numero della natura giuridica da indicare è 12;
- c. Sigla "ANC – Sezione di
- d. Termine per l'approvazione del bilancio 31/03;
- e. Codice attività: 949990;
- f. Sede legale – Indirizzo completo della Sezione; CAP, Comune;

Quadro C è da compilare: (il codice carica da indicare è l'1)

Nel caso di variazione dei dati in precedenza comunicati il modello AA5/6 può essere presentato anche in modalità telematica, diretta o tramite intermediari abilitati.

Il modello si considera presentato nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, che comunica l'avvenuto ricevimento all'utente che ha effettuato l'invio.

Nel caso di comunicazioni di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione la modalità telematica è obbligatoria.

In caso di **cambio del Presidente di Sezione o di sede sociale**, occorre compilare e trasmettere **entro 30 giorni dall'avvenuto cambio** il modello (AA5/6) all'Agenzia delle Entrate, tramite consegna a mano o telematicamente tramite un intermediario abilitato.

Come compilare il modello per il cambio di Presidente:

- in alto, prima del quadro A, mettere in apertura il codice fiscale della Sezione;
- quadro A relativamente alla variazione dati (il codice fiscale richiesto è quello della Sezione e la data da indicare è quella in cui la variazione è stata approvata dal Presidente);

- quadro B è da compilare con i dati della Sezione; il numero della natura giuridica da indicare è 12; il codice attività 949990;
- quadro C (il codice carica da indicare è l'1)
- allegati (atto di nomina)
- sottoscrizione (il codice fiscale richiesto è quello del nuovo Presidente di Sezione)
- quadro delega da compilare nel caso in cui non riesca ad andare il Presidente di Sezione: può presentarsi altra persona della Sezione con copia della carta d'identità del presidente.

Scioglimento di una Sezione

Atteso lo scioglimento formale è necessario fare la cancellazione del codice fiscale, che va fatta con modello AA5/6 tramite intermediario abilitato (occorre inviare il modello AA5/6 compilato e firmato, unitamente a copia di carta d'identità del presidente e la scansione dell'atto di scioglimento della Sezione); **la modalità telematica è obbligatoria.**

Il modello AA5/6 va così compilato:

- in alto, inserire il codice fiscale dell'associazione;
- quadro A: barrare la casella 3 (estinzione) riportando a fianco il codice fiscale della Sezione e la data dell'atto di scioglimento che decreta l'estinzione;
- quadro B: compilare i dati identificativi (la natura giuridica è 12; **il codice attività 949990**);
- quadro C: compilare con i dati del presidente;
- allegati: atto scioglimento e copia della carta d'identità del presidente;
- sottoscrizione del presidente con indicazione del suo codice fiscale.

D. Modello EAS:

Obbligatorio per tutte le Sezioni ANC.

Secondo la normativa vigente, tutte le associazioni (sportive dilettantistiche, culturali, di promozione sociale, di volontariato, ecc.), possono richiedere ai propri soci e iscritti quote annuali e contributi associativi, senza che questi introiti vadano a formare base imponibile ai fini delle imposte sui redditi della Sezione, in altri termini, le citate entrate saranno completamente defiscalizzate e non verranno considerate entrate di tipo commerciale.

Pertanto, non si dovrà rilasciare alcuna fattura, ma solo una semplice ricevuta al socio, e su queste entrate non dovranno pagare alcuna tassa o imposta.

Questa importante agevolazione fiscale, presuppone però che la Sezione, entro 60 giorni dalla sua costituzione, abbia inviato alla Agenzia delle Entrate una dichiarazione apposita, il cosiddetto modello EAS.

Il Modello EAS può pertanto essere considerato come una condizione senza la quale la Sezione non può raccogliere quote dai soci senza pagarvi le necessarie tasse.

Tale disposizione normativa, introdotta nel 2009, ha prodotto numerose problematiche per il mondo delle Associazioni, in quanto al momento della registrazione dello Statuto o la richiesta del codice fiscale presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate non viene ricordato questo obbligo.

Tutte le Sezioni devono presentare obbligatoriamente il modello EAS all'Agenzia delle Entrate e va presentato esclusivamente in via telematica, o direttamente o tramite un intermediario abilitato (Caaf, commercialista).

Per le organizzazioni non profit obbligate alla presentazione (associazioni generiche, associazioni culturali, comitati, ecc.) o le Sezioni ANC, in caso di mancata compilazione del modello EAS viene contestata l'illegittima fruizione dei benefici fiscali.

In pratica, i contributi da quote e contributi dei soci verrebbero considerati come un'attività commerciale qualsiasi, con la richiesta da parte dell'organo di controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) del pagamento delle relative tasse o imposte.

Il modello EAS richiede l'indicazione dei dati anagrafici della Sezione e del rappresentante legale, nonché alcune dichiarazioni rese da quest'ultimo.

Il modello deve essere presentato:

- per la prima volta **entro 60 giorni dalla costituzione della Sezione** (decorrono dalla data richiesta codice fiscale della Sezione);
- in caso di variazione dei dati comunicati: entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 125/E del 06/12/2010, ha precisato che la comunicazione dei dati relativi al Legale Rappresentante (Presidente di Sezione) o i dati della Sezione non dovranno essere segnalati tramite modello EAS, se già comunicata con il modello AA5/6 – “Variazione Dati” per i soggetti non titolari di partita IVA;

Obbligatorietà a presentare il modello EAS in modalità semplificata.

La Circolare n. 51/E del 01/12/2009 ha chiarito, ad integrazione della circolare n. 45 del 29 ottobre 2009, *“che la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “norme di principio sulla disciplina militare”, prevede, all'articolo 20, terzo comma, che il Ministero della difesa con proprio decreto stabilisce, fra l'altro, le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati alle rispettive associazioni.*

Il DM 5 agosto 1982, concernente “norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati”, prevede, all’articolo 1, comma 1, che le associazioni combattentistiche e d’arma “che contemplan nei propri atti costitutivi l’acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell’essere militari delle categorie in congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati sono iscritte, a loro richiesta (...), in apposito albo tenuto dal Ministero della difesa” (ad es. Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale finanzieri d’Italia, Associazione nazionale marinai, etc.). Quanto sopra premesso, si ritiene che le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’apposito albo tenuto dal Ministero della difesa possano assolvere l’onere della presentazione del modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009”.

Si ribadisce che l’onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali **sussiste anche qualora l’ente associativo si limiti a riscuotere quote o contributi associativi**, con la conseguenza, in caso di non presentazione del modello EAS, che gli incassi delle quote diventano di natura commerciale e la Sezione stessa diviene fiscalmente inquadrata come "ente commerciale" con inevitabili conseguenze in pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi.

In considerazione della circolare n. 45/E del 29-10-2009, il **Modello va compilato nella sua forma semplificata** (associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa) ed implica l’onere di compilare la parte anagrafica e di rispondere esclusivamente alle domande di cui ai punti n. 5 (indicare il codice fiscale della Presidenza Nazionale) – 6 – 25 – 26.

Per chi non abbia compilato a suo tempo il modello EAS, il DI n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo della comunicazione non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
- effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro).

In pratica, dunque, se la Sezione non ha ancora “subìto” un controllo o ispezione fiscale, può mettersi in regola pagando una sanzione, la cosiddetta *remissione in bonis*.

Con il pagamento della sanzione, la Sezione andrà a regolare, non solo le quote sociali ricevute nell'anno in cui ha versato la medesima, ma anche quelle raccolte negli anni precedenti.

Pertanto, al fine di agevolare la compilazione si è ritenuto opportuno schematizzare la compilazione del Modello EAS – Semplificato.

